



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

C. so Garibaldi, 10-Tel. 0832/754111-Fax 0832/753087- P.IVA 0043680751

PEC: protocollo.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it;

Decreto n. 38

Prot. n. 14449

IL SINDACO

VISTA la mail inviata dall'Avv. Paolo Sansonetti in data 4 novembre 2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14368 del 5 novembre 2015, con la quale trasmette la sentenza n. 44-2015 emessa dal Giudice di Pace di Lecce relativa alla controversia Caricato Raffaella + Petrelli Antonio c/Comune di Trepuzzi, che vede condannato il Comune al pagamento dei danni subiti dagli attori;

CHE l'avv. Paolo Sansonetti nella mail sopra citata espone i motivi per i quali è opportuno presentare appello alla Sentenza n. 44-2015 emessa dal Giudice di Pace di Lecce;

RILEVATO che il su proposto appello si manifesta opportuno anche per non incorrere nelle decadenze istruttorie previste dalla normativa processuale;

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere al conferimento dell'opportuno incarico legale per garantire i diritti dell'Amministrazione convenuta e l'esercizio di tutte le facoltà all'interno del procedimento giudiziale;

DATO ATTO che per accordi intercorsi, nessun compenso professionale verrà pagato al nominato avvocato in caso di soccombenza anche parziale della causa, o in caso di transazione o conciliazione giudiziaria e che allo stesso verranno riconosciute esclusivamente le spese vive anticipate, e le spese di trasferta che verranno liquidate alla stregua delle tariffe giudiziarie applicate agli ausiliari di giustizia e delle quali si assumerà impegno con provvedimento del Responsabile del Servizio.

DATO ATTO che per ragioni legate alla necessaria fiduciarità dell'incarico di difesa in giudizio non trova applicazione rispetto al conferimento del medesimo la normativa in materia di appalti pubblici e l'apposizione del codice identificativo di gara "*Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico legale, diversamente dall'incarico complesso di consulenza e patrocinio dell'ente, non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica*" Cons. Stato Sez. V, 11-05-2012, n. 2730;

CONSIDERATO altresì che per costante e recente orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente "*l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere*". (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671)

Visto il d.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Di proporre impugnazione innanzi al Tribunale di Lecce avverso la sentenza n. 44-2015 emessa dal Giudice di Pace di Lecce relativa alla controversia Caricato Raffaella + Petrelli Antonio c/Comune di Trepuzzi
2. Di sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante dell'ente, la procura *ad litem* per conto dell'amministrazione comunale con l'Avv. Paolo Sansonetti, iscritto al foro degli Avvocati di Lecce al fine di consentire la costituzione nel giudizio citato.
3. Di dare atto che per accordi intercorsi, nessun compenso professionale verrà pagato al nominato avvocato in caso di soccombenza anche parziale della causa, o in caso di transazione o conciliazione giudiziaria e che